

26

# TERMINATIONE, ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccelleniss. Signori  
**PIERO GRIMANI,**  
**MICHIEL MOROSINI,**  
**EZ. ALVISE MOCENIGO 2°**

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Per il Foro Criminale di PADOVA

L' Anno 1722.



I N P A D O V A ,

---

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali, Con Privilegio.

TERMINATIONE

ET ORDINI STAVITI

Dilecti Miseritatem & Excellentiam Sicut

PIERO GRIMANI

MICHIEL MOROSINI

EX ALARICE MOCENIGO

Per la qualiteratam Reparationem in Venezie

Sedis Venezie in Terra Lavoro

Per il Poco Cittadino di PADOVA

I. MOCENO 1577



IN PADOVA

Per il Poco Cittadino di PADOVA

3

N O I  
PIERO GRIMANI,  
MICHIEL MOROSINI,  
E  
Z. ALVISE MOCENIGO 2.<sup>o</sup>

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.  
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

Per il Foro Criminale.

I.



He li Chirurghi , Degani , ò altri Deputati , così nella Città , che nel Territorio siano obligati di portar subito le Denontie , e relationi de Casi di Morte , e le altre nel termine di giorni tre .

II.

Debbano esprimere con giuramento ; e con chiarezza li Nomi , e Cognomi degl' offesi ,  
A 2 e degl'

<sup>4</sup> e degl' Interfetti, che rilevassero, le loro habitationi, il tempo, e luoco del commesso delitto, l' Arma da cui esequito, circonscrivendo con distintione, e pontualità le ferite, dovendo dichiarire li soli termini **DEL PERICOLO DI MORTE, ò SENZA,** ne estendersi in alcun modo con altre espressioni superflue partiali, ò equivoche.

### III.

Ricerca il servitio della Giustitia la follecitudine ne Processi, de quali alle volte ne sono ritardate per molto tempo le formationi, e le deliberationi anco ne Casi Delegati così nella Città, che nel Territorio, e non fortiscono li giusti atti con quella prontezza, che richiedono li Casi. Resti però incaricato il Giudice al Malefficio di invigilare di continuo, & per coscienza, & per debito di suo Ministero, acciò siano accellerate tali formationi de Processi specialmente di quelli in Cavalcata, così le sue deliberationi, & l' speditioni ancora con la prefferenza sempre alli Casi più gravi, & atroci.

### IV.

Deve togliersi l' arbitrio à Cancellieri, e la condescen-

descendenza à Giudici del Maleficio formandosi nella Cancellaria li Processi ne Casi Delegati dal solo Cancelliere senza l'intervento, & assistenza del Giudice , quale deve esser sempre presente agl'essami , e constituti nella maniera stessa che lo è nell'occasione di Cavalcate , sia però risolutamente prohibito di formarsene alcuno in avenirne ne Casi Delegati , ò comessi servatis , servandis , & con il Rito senza la presenza del Giudice , quale doverà senza ritardi sempre intervenire , & esser pronto agl'atti di Giustitia , che richiedesse un sollecito essame del Processo medesimo , quando non habbia legitimo impedimento da dover esser rillevato dal N. H. Rappresentante attuale , & pro tempore .

## V.

Non sia in alcun modo permesso ne per qual si sia causa alli Giudici , Cancellieri , e Nodari , ò altri prender alloggi in Cavalcata nelle Case degl'Indolenti offesi , e Rei , ò Parenti di essi ; mà debbano haverlo in luochi Publici ; e non sospetti alle Parti .

## VI.

Sia espressamente vietato à Cancellieri , & Nodari l'introdursi ne Processi informativi le remoto-

motioni delle Parti , mà debbano queste inse-  
rirsi solamente doppo le deliberationi , e Con-  
stituti oppositionali .

## VII.

Riesce di qualche scandalo il Vedersi con licen-  
tiosità li Presentati ne Cortili del Publico Pa-  
lazzo ; doveranno però questi fermarsi ne Lu-  
chi destinati à Presentati , e custoditi ne Re-  
cinti de medesimi sotto Chiave da Guardiani  
fino al tempo delle loro Espeditioni ; in pena  
alli Ministri Custodi di privation della Carica ,  
e di anni trè di prigione , e siano soggetti alle  
più severe pene ad arbitrio de Publici Rappre-  
sentanti quei Ministri , che praticassero estor-  
zioni , & illeciti profitti .

## VIII.

Nelle Mercedi dovute à Giudici , Cancellieri ,  
Nodari , & altri non sia ecceduto il prescritto  
dalle Tariffe .

## IX.

Sia in avenir vietato à Cancellieri Pretorii , e  
Prefetitii il pretendere , & esigere al tempo  
dell'

7

dell' espeditioni de Processi à titolo di sentata il  
Scudo destinato a N. N. H. H. Rappresentanti  
all' arbitrio de quali resta il rilasclarlo à Rei à  
titolo di Carità , ò distribuirlo ad' altri à loro  
beneplacito.

## X.

L' osservanza de presenti Capitoli sia demandata  
al zelo de N. N. H. H. Rettori quali habbiano  
preciso incarico di corregere li Transgressori dī  
essi con quelle pene corporali , & afflittive cor-  
rispondenti alle colpe .

Dal Sindicato in Padova li 11. Maggio 1722.

( PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

( MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

( Z. ALVISE MOCENIGO<sup>2.º</sup> Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.

Cell' elab'oratio de Procur' & modo di facili' si  
S'ab' o' detin' s' N N H. Rabb'el'son  
S'ab' o' sp'ito de d'as' i'c'as' si i'f'as' e' R'as' a'  
modo di C'as' o' q'if'ip'it' o' s'is' & i'lo'  
p'ueb'le'.

## X

I' o'f'it'at's' ce p'leg'a. C'ip'of' f'is' c'ent'ra'li'z'  
si s'os' de N N H. R'eb'el' d'as' p'ueb'le'  
p'ec'io' i'c'one'co' q'if' co'nt'ac'e' il' T'ant'ez'ion' q'if'  
q'if'c'ea' c'ue'le' b'ne' co'p'oun' & t'ut'm'e' co'  
t'ib'ona'm'e' s'le' co'p'.

D'la'z'ac'io'n' a' P'as'c'el' u' M'ag'el' i'c'

( I'ER' O C'RIM' V'U S'up' j'ad' u' T'E  
( M'IC'HE' L M'OROS'U S'up' j'ad' u' T'E  
( S'AL'V'AS' M'OC'EN'GO' S'up' j'ad' u' T'E

250